

Circ. 25-2-1999 n. 530260 (1)

Quesito art. 5, comma 1, della L. 25 agosto 1991, n. 287. Somministrazione di alimenti e bevande congiunta a trattenimento e svago. Autorizzazioni escluse a limiti numerici.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.

L'articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991 n. 287 individua con la lettera c) "gli esercizi di cui alla lettera a) e b) , in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari".

Al riguardo codesto Comune ha chiesto di conoscere se detta "tipologia c) è esclusa dalla programmazione e quindi esplicitamente liberalizzata, oppure tale liberalizzazione avviene solo quando sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago".

In merito si osserva che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 287/91, per una serie di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di cerchie determinate di soggetti, elencate dalla lettera a) alla lettera h), dispone che "i limiti numerici individuati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni (...)".

Da quanto sopra consegue che anche "gli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago", espressamente indicati alla lettera d) del suddetto art. 3, comma 6, non sono subordinati alla individuazione dei limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 287/91.

Sono, invece, subordinati al parametro numerico gli esercizi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali è prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetto quella di trattenimento e svago.

Pertanto la citata legge n. 287/91 individua due tipologie di esercizio, nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago:

- 1) quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), nella quale è prevalente l'attività di somministrazione, soggetta al parametro numerico;
- 2) quella , di cui all'art. 3, comma 6, lettera d), nella quale è prevalente, invece, l'attività di trattenimento e svago, non soggetta al parametro numerico.

Ciò premesso si informa che l'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287/91 è stata sostituita dalla denuncia di inizio di attività, di cui all'art. 19 della legge n. 241/90, la cui nuova formulazione è contenuta nell'art. 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (si veda la circolare n. 3354 del 7 novembre 1994).

Inoltre con la circolare n. 3268/C del 13 dicembre 1991, che si allega in copia, sono state forniti ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Direttore generale
Dr. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.